

Sentenze e pareri



Indennità di Dirigenza Medica. Spettano ai veterinari anche la rivalutazione e gli interessi nonché gli effetti previdenziali.

Con due recenti sentenze nn. 3718/08 e 3720/08 il TAR Lazio Sezione III *quater* ha accolto i ricorsi proposti dal SIVeMP e da medici veterinari lombardi e ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità di dirigenza medica prevista nella misura di L. 3.400.000 annue dall'art. 110 del DPR n. 384/1990 a partire dall'1.12.1990.

Nel pronunciare tali sentenze il TAR Lazio ha richiamato l'ormai consolidatissima giurisprudenza che ha sancito il diritto dei medici veterinari a percepire quella indennità che era prevista dall'art. 110 del DPR n. 384/1990 in favore di quei dirigenti apicali medici ai quali non veniva «Corrisposta l'indennità differenziata primariale» (TAR Lazio Sezione III sentenze n. 8362/2005 e n. 827/2007; TAR Sardegna Sezione I n. 2203/2007; TAR Toscana Sezione II n. 2934/2005; Consiglio di Stato n. 8/2005; TAR Lombardia - Dilazione Sezione II n. 877/1999; TAR Lazio Sezione III n. 12057/2004).

Meritano inoltre di essere ricordate la sentenza n. 438 del 25.11.1996 della Corte dei Conti Sezione III Centrale e la sentenza n. 10684/2004 del TAR Lazio Sezione I *bis* che, accogliendo un ricorso proposto dal SIVeMP, annullò la lettera circolare n. 13062 del 27.10.1994 del Ministero della Funzione Pubblica che negava l'applicazione in favore dei medici veterinari apicali dell'indennità di dirigenza medica.

Le due recenti sentenze del TAR Lazio, perfettamente in linea con tale ormai pacifica e definitiva giurisprudenza, acquistano tuttavia particolare rilevanza perché il TAR Lazio ha dettagliatamente fissato i criteri per l'applicazione degli interessi e della rivalutazione sugli importi relativi alla indennità di dirigenza medica che devono essere corrisposti ai medici veterinari nella corretta applicazione dell'art. 110 del DPR n. 384/1990.

Le due sentenze del TAR Lazio stabiliscono infatti che:

- «In base all'art. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994, i ratei dei crediti retributivi tardivamente corrisposti, dovuti fino al 31 dicembre 1994 vanno maggiorati di interessi legali (al tasso corrente alla scadenza del singolo rateo) e rivalutazione monetaria»;

- «Ai sensi dell'art. 429 c.p.c., gli interessi legali e la rivalutazione monetaria per gli emolumenti corrisposti tardivamente ai lavoratori dipendenti, vanno calcolati separatamente sull'importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta quale rivalutazione, non vanno calcolati né gli interessi né la rivalutazione ulteriore e sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi e rivalutazione. Ciò in quanto interessi e rivalutazione sono solo effetti del ritardo e non possono perciò essere inglobati *ab origine* nel contenuto del credito»;

- «Il calcolo della rivalutazione monetaria ed interessi legali dovuti dalla p.a. per il ritardato pagamento di emolumenti al proprio dipendente va effettuato prendendo come riferimento la somma dovuta al netto delle ritenute contributive ed anche delle ritenute fiscali. Ciò perché quello che danneggia il creditore, e giustifica la sua pretesa agli accessori di legge, è il ritardo con il quale egli ha potuto disporre della somma netta che il debitore avrebbe dovuto mettergli a disposizione in precedenza, e non le somme per ritenute contributive e fiscali, delle quali egli non avrebbe mai potuto avere la disponibilità».

La determinazione di tali specifici criteri da parte del TAR Lazio elimina ogni possibilità di ulteriori conflitti nella determinazione delle somme dovute ai medici veterinari i quali hanno diritto a percepire non solo l'indennità di dirigenza medica a partire dall'1.12.1990, ma anche gli interessi e la rivalutazione secondo le precise direttive fissate dal TAR.

È significativo il fatto che il TAR abbia precisato che la rivalutazione monetaria e gli interessi devono essere calcolati sulla somma a credito del medico veterinario «Al netto delle ritenute contributive» in quanto tale pronuncia comporta l'affermazione dell'obbligo delle Amministrazioni di effettuare il versamento dei contributi previdenziali sia per la quota parte a loro carico che per quella a carico dei dipendenti. Quest'ultima, ovviamente, deve essere detratta dall'importo della indennità versata ai dipendenti.

Ne discende in tutta chiarezza che le somme percepite dai medici veterinari apicali per la dirigenza medica devono avere effetti anche previdenziali e cioè ai fini della determinazione della pensione.